

COMUNE DI GUARDA VENETA

Provincia di Rovigo

CAPO I

Disposizioni generali

art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo, studio o ricerca, consulenza professionale e prestazione occasionale.

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, STUDIO O RICERCA, CONSULENZA PROFESSIONALE E PRESTAZIONE OCCASIONALE

Al sensi dell'art. 7 ex comma 6 D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, gli incarichi di cui al precedente art. 1 vengono conferiti con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze che non è possibile far fronte con

Approvato con delibera G.C. n. del 18.08.2009

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) deve essere accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

art. 2

Tipologia degli incarichi

Il Comune di Guarda Veneta può conferire i seguenti incarichi:

- a) di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) di consulenza o attività professionale;
- c) di prestazione occasionale.

CAPO II

Collaborazione coordinata e continuativa

art. 4

Definizione

Costituiscono contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità, ma senza vincolo di subordinazione, confidate ai sensi e per gli effetti degli artt. 2212 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, STUDIO O RICERCA, CONSULENZA PROFESSIONALE E PRESTAZIONE OCCASIONALE

CAPO I

Disposizioni generali

art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo, studio o ricerca, consulenza professionale e prestazione occasionale conferiti dal Comune di Guarda Veneta.

art. 2

Condizioni per il conferimento degli incarichi

Ai sensi dell'art. 7 ex comma 6 D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, gli incarichi di cui al precedente art. 1 vengono conferiti con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) deve essere accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

art. 3

Tipologia degli incarichi

Il Comune di Guarda Veneta può conferire i seguenti incarichi:

- a) di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) di consulenza o attività professionale;
- c) di prestazione occasionale.

CAPO II

Collaborazione coordinata e continuativa

art. 4

Definizione

Costituiscono contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409

del Codice di procedura civile. Si intendono pertanto "co.co.co" quelle prestazioni di lavoro aventi le seguenti caratteristiche:

- Continuità (in contrapposizione all'occasionalità) quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere stabilita in sede negoziale;
- Coordinata in quanto l'opera del collaboratore e l'attività del committente sono in stretta connessione con le finalità dell'ente (vincolo funzionale);
- Prestazione d'opera prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione e nessun limite nel proprio potere decisionale in ordine alla esecuzione del servizio prestato, restando in carico all'Ente il potere di verifica e controllo al fine della valutazione del risultato conseguito con quanto richiesto.

art. 5

Valutazione comparativa

In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli, del curriculum vitae, ed eventualmente a seguito di colloquio e/o prova pratica.

Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli, curriculum vitae e l'eventuale colloquio e/o prova pratica, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.

art. 6

Procedura per il conferimento dell'incarico

Premesso che il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa deve costituire una soluzione eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di apposite competenze professionali e altamente professionali, l'iter da seguire è riportato nei successivi commi.

Lo svolgimento delle procedure comparative per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio nella cui competenza rientra l'atto di incarico da espletare, il quale lo adotta sulla base della delibera di indirizzo della Giunta Comunale salvo che l'incarico non sia già previsto in altri atti di programmazione.

Il Responsabile del servizio deve effettuare la ricognizione dell'esistenza delle seguenti condizioni per l'attivazione della procedura:

- a) corrispondenza dell'incarico alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
- b) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) impossibilità per l'amministrazione di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento del progetto;
- e) temporaneità dell'incarico;
- f) determinazione del compenso lordo da corrispondere al prestatore d'opera, nonché degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;
- g) proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'Amministrazione;
- h) i capitoli di bilancio su cui grava la spesa;
- i) verifica della normativa vigente in merito a limitazioni per il contenimento della spesa pubblica e altri vincoli imposti dalla legislazione.

La sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa da parte del responsabile del servizio competente già menzionato è subordinata alla indicazione di una selezione per l'individuazione del contraente da effettuare previa pubblicazione di avviso pubblico.

E' competenza dell'ufficio personale l'espletamento di tutte le pratiche e adempimenti previsti dalla

legge. Lo stesso collaborerà con il Responsabile competente al conferimento dell'incarico sino dall'attivazione del procedimento ai fini della individuazione degli oneri di spesa e dei vari adempimenti.

art. 7

Durata della collaborazione

La durata della collaborazione deve essere limitata nel tempo e deve essere esplicitamente indicata all'interno del contratto.

Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di programmi o per altre attività, la durata non può eccedere quella dei progetti o dei programmi stessi.

art. 8

Rinnovo e proroga

Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, mentre sono prorogabili quelli legati a specifici progetti a loro volta prorogati.

art. 9

Corrispettivo della collaborazione

Il corrispettivo della collaborazione è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto. Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal responsabile del settore interessato. I limiti e le modalità di rimborso delle spese suddette saranno definiti contrattualmente.

art. 10

Procedura di valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore sarà resa nota dal responsabile del servizio competente, nel cui interesse l'incarico deve essere espletato.

L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente e in ogni qual modo ritenuto opportuno per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, riducibile a 10 nei casi di urgenza, e deve contenere:

- a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
- d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito con indicazione del relativo punteggio e i criteri di valutazione del curriculum vitae;
- e) le modalità di scelta dei candidati (titoli, curriculum vitae o titoli e colloquio e eventuale prova pratica, ...);
- f) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio e/o prova pratica;
- g) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio e/o prova pratica;
- h) la durata della prestazione di lavoro;
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore;
- l) i termini di validità della graduatoria finale;
- m) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Nel caso di incarichi di importo stimato superiore ad euro 4.000,00, al lordo di tutti gli oneri riflessi,

il suddetto avviso di selezione deve essere, altresì, pubblicato per analogo periodo sul sito internet del Comune.

In merito alle modalità e criteri della selezione si specifica quanto segue: alla valutazione comparativa dei candidati procede apposita commissione interna nominata con determinazione del responsabile del servizio competente. Questa è composta da due componenti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e presieduta dal Responsabile del servizio competente.

I Componenti sono scelti, nel rispetto del principio delle pari opportunità, tra il personale dell'Ente aventi una qualificazione appropriata e/o da personale di altri Comuni aventi le medesime caratteristiche. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da una unità di personale dell'Ente.

L'attività della Commissione per quanto riguarda le unità appartenenti all'Ente è prestata a titolo gratuito.

Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli e curriculum vitae, la Commissione effettua la valutazione dei titoli e dei curriculum vitae dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico.

Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli, curriculum vitae e colloquio e/o prova pratica, vengono valutati preventivamente i titoli e i curriculum vitae. Al colloquio e/o prova sono ammessi solo i candidati che hanno presentato titoli e un curriculum ritenuti adeguati alla natura della prestazione.

Una volta esperita la selezione, la Commissione, redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva, formata secondo l'ordine decrescente dei punti di valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato, è approvata con determina del responsabile del servizio competente pubblicata all'albo pretorio del Comune..

Il candidato risultato vincitore della procedura comparativa sarà chiamato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Se rinunciario sarà invitato il candidato arrivato secondo e poi i successivi.

A tale graduatoria potrà essere attinto fino a quando in vigore.

art. 11

Contratto per il conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile dell'area proponente.

Il contratto deve prevedere gli elementi stabiliti dalla legge e, in ogni caso i seguenti requisiti minimi: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corrisponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, la previsione di clausola risolutiva. Non possono essere previsti termini di orario, controllo delle presenze, attribuiti giorni di ferie, erogazione di buoni pasto o servizio sostitutivo di mensa, sanzioni disciplinari o altri vincoli di subordinazione. Potrà essere previsto un apposito rimborso spese in caso di trasferta, debitamente documentato, qualora ne ricorrano i presupposti.

E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

art. 12

Erogazione del compenso

Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del responsabile dell'area, della corrispondenza del risultato della prestazione rispetto agli obiettivi prefissati, secondo i termini contrattuali.

Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente

in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

art. 13

Sospensione della prestazione

Il collaboratore può sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione al responsabile dell'area di riferimento, concordando con lo stesso la durata della sospensione.

Il collaboratore ha facoltà di sospendere la collaborazione, per malattia ed infortunio, e nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all'ente.

art. 14

Malattia, infortunio, maternità

In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile.

Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalle leggi vigenti.

Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria per maternità, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, può autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale fino alla conclusione del progetto;

art. 15

Trattamento di fine rapporto

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

art. 16

Responsabilità

E' espressamente vietata una utilizzazione dei collaboratori con modalità differenti da quelle del lavoro autonomo.

art. 17

Prevenzione e sicurezza

In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

art. 18

Trasmissione dei contratti

I contratti di collaborazione stipulati devono essere trasmessi in copia all'ufficio personale immediatamente, e la sottoscrizione deve essere preventiva di almeno sette giorni all'inizio della prestazione in modo da permettere all'ufficio preposto di adempiere correttamente alle nuove disposizioni legislative in materia di collocamento.

Le strutture sono altresì tenute a comunicare tempestivamente, all'ufficio personale, oltre la data di

inizio delle collaborazioni, le eventuali interruzioni, proroghe o risoluzioni anticipate dei contratti, al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia.

art. 19

Inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

art. 20

Rinvio

Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

CAPO III

Consulenza e collaborazione professionale

art. 21

Definizione

La consulenza e la collaborazione professionale consistono in una prestazione d'opera intellettuale svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum. Essa è consentita quale attività strumentale di supporto alle strutture del Comune fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento.

art. 22

Procedura per il conferimento dell'incarico

Lo svolgimento delle procedure comparative per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio nella cui competenza rientra l'atto di incarico da espletare, il quale adotta l'atto sulla base della delibera di indirizzo della Giunta Comunale salvo che l'incarico non sia già previsto in altri atti di programmazione.

Presupposti per l'attivazione della procedura di conferimento, sono la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione e l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dello stesso, da accertare di volta in volta.

L'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio nel cui interesse l'incarico deve essere espletato tenendo conto degli eventuali indirizzi dettati al riguardo dalla Giunta Comunale.

I criteri da utilizzare per la procedura comparativa sono stabiliti nell'avviso di selezione.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso finalizzato al conferimento di uno specifico incarico, il responsabile del servizio competente può attivare analoga procedura comparativa al fine di istituire uno o più elenchi di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza dallo stesso stabiliti, al quale poter attingere per un tempo massimo stabilito dall'avviso stesso.

L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente e in ogni qual modo ritenuto opportuno per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni; inoltre, nel caso di incarichi di importo stimato superiore ad euro 4.000,00, al lordo di tutti gli oneri riflessi, il suddetto avviso di selezione deve essere, altresì, pubblicato per analogo periodo sul sito internet

del Comune.

Fermo restando il rispetto dei presupposti e dei requisiti per il conferimento dell'incarico, si può derogare in via del tutto eccezionale alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi a professionisti:

- nel caso che una precedente selezione per il conferimento dell'incarico sia andata deserta, purchè in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non siano sostanzialmente modificate dall'Amministrazione;
- nel caso di estrema urgenza, che però deve essere effettiva e non imputabile all'Amministrazione stessa;
- nel caso in cui l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato.

Il responsabile del servizio competente deve dare atto dei motivi che giustificano tali deroghe.

In caso di deroga alla procedura comparativa, l'individuazione dei soggetti da incaricare deve, comunque, seguire un principio di rotazione.

L'atto di individuazione e conferimento dell'incarico di consulenza professionale deve in ogni caso indicare:

- a) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) l'inesistenza, all'interno della propria struttura, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- c) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista e la dichiarazione che egli è professionalmente qualificato a svolgere la consulenza;
- d) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;
- e) la durata dell'incarico e l'importo lordo del corrispettivo previsto;
- f) i capitoli di bilancio su cui grava la spesa.

art. 23

Contratto per il conferimento dell'incarico

L'incarico di consulenza professionale viene conferito con contratto di diritto privato, sottoscritto dai contraenti prima dell'inizio dell'attività.

Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto e il risultato della prestazione, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva.

art. 24

Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione - è disposta dopo la consegna, in forma definitiva, dei risultati della consulenza e/o della collaborazione, svolte secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l'espressa dichiarazione del responsabile, dell'esatto adempimento della prestazione.

art. 25

Luogo della prestazione

La consulenza e/o collaborazione professionale non è resa, di norma, presso i locali del Comune, salvo che ciò sia richiesto per la peculiarità della consulenza stessa.

art. 26

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capo si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

CAPO IV

Prestazione occasionale

art. 27

Definizione

Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati, che non abbiano i caratteri di abitudine, professionalità, coordinazione e continuità. Questi contratti si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.

La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa, deve avere la durata massima di 30 giorni e il compenso percepito dal lavoratore non deve superare la soglia di € 5.000,00.

art. 28

Condizioni

La prestazione occasionale può essere richiesta sempre che esistano le condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

art. 29

Valutazione comparativa

In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli, curriculum vitae ed eventualmente a seguito di colloquio.

Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli, curriculum vitae e l'eventuale colloquio, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.

art. 30

Procedura per il conferimento dell'incarico

Lo svolgimento delle procedure comparative per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio nella cui competenza rientra l'atto di incarico da espletare, il quale adotta l'atto sulla base della delibera di indirizzo della Giunta Comunale salvo che l'incarico non sia già previsto in altri atti di programmazione.

Presupposti per l'attivazione della procedura, sono la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione e l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura

professionale idonea allo svolgimento dello stesso, da accertare di volta in volta.

Le procedure per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio competente, nel cui interesse l'incarico deve essere espletato, tenendo conto degli eventuali indirizzi eventualmente dettati in merito dalla Giunta Comunale.

L'atto di conferimento dell'incarico deve in ogni caso indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) l'inesistenza, all'interno dell'ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- c) le motivazioni della individuazione del prestatore d'opera e la dichiarazione che egli è qualificato a svolgere la prestazione;
- d) la durata dell'incarico e l'importo lordo del corrispettivo previsto;
- e) i capitoli di bilancio su cui grava la spesa.

art. 31

Procedura di valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore occasionale è effettuata dal responsabile del settore, nel cui interesse l'incarico deve essere espletato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso;

All'avviso di selezione deve essere data pubblicità con l'affissione, per almeno 10 giorni, all'albo pretorio del Comune; inoltre, nel caso di incarichi di importo stimato superiore ad euro 4.000,00, al lordo di tutti gli oneri riflessi, il suddetto avviso di selezione deve essere, altresì, pubblicato per analogo periodo sul sito internet del Comune.

Fermo restando il rispetto dei presupposti e dei requisiti per il conferimento dell'incarico, si può derogare in via del tutto eccezionale alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi:

- nel caso che una precedente selezione per il conferimento dell'incarico sia andata deserta, purché in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non siano sostanzialmente modificate dall'Amministrazione;
- nel caso di estrema urgenza, che però deve essere effettiva e non imputabile all'Amministrazione stessa;
- nel caso in cui l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato.

Il responsabile del servizio competente deve dare atto dei motivi che giustificano tali deroghe.

In caso di deroga alla procedura comparativa, l'individuazione dei soggetti da incaricare deve, comunque, seguire un principio di rotazione.

art. 32

Contratto per il conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico avviene con contratto di diritto privato, da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura interessata.

Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva.

art. 33

Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da

espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

art. 34

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di fattura sostitutiva di prestazione, nota di debito o ricevuta, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

art. 35

Rinvio

Alla prestazione occasionale si applicano gli artt. 18 e 19 del capo II del presente regolamento, nonché gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

art. 36

Norme applicabili a tutti gli incarichi

Qualora si renda necessario servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali potrà essere stipulato apposito contratto di affidamento con il dipendente interessato per uno degli incarichi previsti dal presente regolamento qualora non sia opportuno usufruire del comando. Le prestazioni richieste riguarderanno una o più mansioni svolte presso l'ente da cui dipende e dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione.

Nelle ipotesi di cui sopra la specificità dell'attività lavorativa richiesta giustifica la stipula del contratto in deroga alle procedure comparative disciplinate dal presente regolamento. In tali casi l'importo delle prestazioni dovrà essere determinato tenendo conto dei costi previsti dai contratti di lavoro per i dipendenti pubblici. Si applicano per quanto compatibili le altre norme del regolamento.

art. 37

Incarichi esclusi dal presente Regolamento

Le norme del presente Regolamento non si applicano alla nomina del Revisore dei Conti, nonché ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Gli incarichi di progettazione di opere pubbliche restano disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006.

art. 38

Limiti di spesa per incarichi e consulenze

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi, collaborazioni e consulenze di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.

art. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.